

# DDL NORDIO

L. 9 agosto 2024, n. 114

Webinar del  
16 settembre 2024

360<sup>▶</sup> webinar

è un evento  
avvocato360<sup>▶</sup>

Lunedì 16 Settembre

ore 17:00 - 18:40

## Il d.d.l. Nordio sulla giustizia penale



AVV. FEDERICA  
LIPAROTI

Avvocato penalista del foro  
di Milano, dottore di ricerca  
in Diritto Penale

CREDITI FORMATIVI

in fase di accreditamento presso il C.N.F.

**Avvocato Federica Liparoti**

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • [Liparoti.legal](mailto:Liparoti.legal)

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • [info@liparoti.legal](mailto:info@liparoti.legal) • [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)

- Nella G.U. n. 187 del 10 agosto 2024 è stata pubblicata la legge Nordio (n. 114/2024) recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare»»;
- La legge è entrata in vigore il 25 agosto 2024, decorsi i 15 giorni di vacatio;
- Le disposizioni relative alla composizione collegiale del giudice per l'applicazione della custodia cautelare in carcere entreranno invece in vigore tra due anni, il 25 agosto 2026;

**Il disegno di legge n. 808, di iniziativa governativa e assegnato in sede referente alla Commissione giustizia, si compone di otto articoli.**

**Sinteticamente il provvedimento:**

**- abroga il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, abrogandolo e modifica l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite;**

- reca modifiche alla disciplina delle intercettazioni al fine di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate;
- è in particolare introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;

- è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori;
- è infine introdotto l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;

- interviene in materia di misure cautelari, prevedendo l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e introducendo la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari;

- **esclude il potere del PM di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.;**
- **apporta modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) in materia di tabelle infradistrettuali e in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari;**

- incrementa di 250 unità il ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado;
- reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio;
- interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari;

- **Articolo 1, comma 1, lett. a), b), c), n. 1 (Abuso d'ufficio)**

**L'articolo 1 interviene sul delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'articolo 323 del codice penale, abrogandolo.**

**Nello specifico, l'abrogazione dell'art. 323 c.p. è recata dalla lett. b) del comma 1 dell'articolo in commento.**

- si ricorda che l'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) nel testo abrogato puniva con la reclusione da 1 a 4 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero rechi ad altri un danno ingiusto;

**- Integrano la fattispecie di reato le due condotte alternative:**

**a) la violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità;**

**b) la violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.**

- elementi costitutivi essenziali della fattispecie sono quindi il danno ingiusto per la vittima ovvero l'ingiusto vantaggio patrimoniale per l'autore o per altri.

**- L'articolo in commento reca ulteriori modificazioni volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare:**

**1) il comma 1, lettera a), sopprime i riferimenti al reato di abuso d'ufficio contenuti nella rubrica e nel testo dell'art. 322-bis c.p. (relativo all'applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell'Unione europea);**

**2) il comma 1, lettera c), numero 1, interviene sull'art. 323-bis, primo comma, c.p., relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, sostituendo il riferimento all'abrogato art. 323 (abuso d'ufficio) con quello al nuovo art. 346-bis (traffico di influenze illecite);**

- La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato istanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 1, comma 1, lett. B), l. 9 agosto 2024, n. 114 con il quale è stato abrogato tout court l'art. 323 c.p. «abuso d'ufficio» ed eliminato il suo riferimento nell'art. 322 *bis* c.p. (art. 1, comma 1, lett. a, n. 1 medesima legge);

<https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2024/09/memoria-PM-Reggio-Emilia-Bibbiano.pdf>

**- La a memoria evidenzia che nel procedimento penale vi siano anche imputazioni di relative al reato di cui all'art. 323 c.p. e come, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 9 agosto 2024, n. 114, «il Tribunale avrebbe l'onere di dichiarare il “non doversi procedere ex art. 129 c.p.p.”, trattandosi di fatti non più previsti dalla legge come reato».**

**- Scenario che sarebbe invece evitato, laddove «attraverso l'instaurando giudizio di legittimità costituzionale, la predetta abrogazione tout court fosse considerata contraria al testo costituzionale», realizzandosi, in tal caso, la «la “riespansione” della rilevanza penale del comportamento oggetto del reato di abuso d'ufficio con la contestuale prosecuzione, dunque, del processo già in corso, al fine di accertare in dibattimento la sussistenza del reato contestato agli imputati».**

**- In punto di non manifesta infondatezza della questione, nella memoria vengono richiamati, come parametri costituzionali:**

**- l'art. 3 Cost., «nella sua declinazione avente ad oggetto la disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a fattispecie analoghe a quella abrogata se non addirittura connotate, rispetto a quest'ultima, anche di un minor disvalore (a ciò in assenza di qualsivoglia criterio sotteso alla ragionevolezza della suddetta “discriminazione”)>>;**

**- l'art. 97 Cost., il quale rileverebbe da due punti di vista:**

**<i) il primo è che, stante la pacifica natura pluri-offensiva del reato di cui all'art. 323 c.p., il legislatore avrebbe così lasciato alla sola iniziativa privata (del terzo danneggiato, tra l'altro solo eventuale) la tutela di un bene giuridico pubblico e collettivo sottratto alla disponibilità del privato medesimo;**

- ii) il secondo è che, nel caso in cui la condotta “*contra legem*” del pubblico amministratore ovvero quella posta in essere in “conflitto di interessi”, anziché provocare un danno al terzo lo abbia invece ingiustamente favorito, nessuno dei due (in assenza o all’insaputa di eventuali *competitor*), avrebbe alcun interesse ad esercitare un’azione volta a dichiarare illegittima quella condotta, con ciò determinando un implicito sacrificio di un bene giuridico di rango costituzionale nonostante quest’ultimo, *ex sé*, trascenda i rapporti tra i due soggetti coinvolti dal provvedimento amministrativo e investa gli interessi della collettività».

- l'art. 117 Cost., ponendosi l'abrogazione tout court dell'abuso d'ufficio *«in contrasto con gli obblighi assunti dallo Stato italiano sia in ambito comunitario europeo sia in ambito internazionale»*.

- **Articolo 1, comma 1, lett. c), d) ed e) (Traffico di influenze illecite)**

**L'articolo 1, c. 1, lett. e), interviene sull'art. 346-bis c.p., modificando il reato di traffico di influenze illecite al fine di restringerne l'ambito di applicazione. Inoltre, sono estese a tale fattispecie le attenuanti di cui all'art. 322-bis c.p. (lett. c) e la causa di non punibilità prevista dall'art. 322-ter c.p. (lett. d). L'articolo 1, c. 1, lett. e), sostituendo integralmente l'art. 346-bis c.p., modifica alcuni aspetti del reato di traffico di influenze illecite, al fine di restringerne l'ambito di applicazione.**

- art. 346 *bis* Codice Penale (testo vigente):

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi».

- In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo art. 346-bis, risultante dalle modifiche introdotte dal provvedimento in commento:

**1) le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite);** Si rileva che, in questo modo, vengono meno le due modifiche, introdotte dalla legge n. 3 del 2019, (c.d. “spazzacorrotti”), che erano state apportate al testo al fine assorbire il reato di millantato credito all’interno della fattispecie di traffico illecito d’influenze;

**2) Tali condotte di c.d. “millanteria” o “vanteria” – come specificato nella relazione illustrativa - rimarranno punibili ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie generale del reato di truffa.**

**Si ricorda che l'articolo 640 c.p., relativo al delitto di truffa, punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (primo comma).**

- 3) lo sfruttamento delle relazioni deve avvenire intenzionalmente;
- 4) Si chiarisce quindi la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa.
- 5) l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica (viene specificato anche al terzo comma);

- l'articolo in commento reca ulteriori modificazioni al codice penale volte a:

**1) estendere al reato di traffico d'influenze illecite, di cui all'art. 346-bis c.p., le circostanze attenuanti di cui all'art. 323-bis c.p. (lett. c);**

- la pena è diminuita se i fatti commessi sono di particolare tenuità (primo comma);

- per alcuni delitti contro la p.a. ivi elencati la pena è diminuita da un terzo a due terzi per chi efficacemente si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;

- estendere al reato di traffico d'influenze illecite la causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter c.p. (lett. d):

l'art. 323-ter c.p., introdotto dalla legge n. 3 del 2019, prevede una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In relazioni a questi fatti, caratterizzati da un accordo illecito, non è punibile colui che: a) li denuncia volontariamente; b) fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

## Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale)

L'articolo 2 reca una serie di modifiche al codice di procedura penale:

- In materia di intercettazioni le modifiche hanno lo scopo di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate.

- È così introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento;

- è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori; è infine introdotto l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;
- è infine introdotto l'obbligo per il PM di stralciare dai cd. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti;

- In materia di misure cautelari, oltre ad essere previsto l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare, si introduce la decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari;
- è escluso il potere del PM di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p.;

- si introduce il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”;
- è escluso - sempre dal nuovo comma 1 - quater dell’articolo 291 c.p.p.- se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale;

- L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio vada comunicato al PM e notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione (nuovo comma 1-sexies art. 291 c.p.p.);
- L'invito deve contenere, tra l'altro, la descrizione sommaria del fatto (nuovo comma 1-septies lett. c) art. 291 c.p.p.) e l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell'art. 291, comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati;

- Innovando in modo significativo in materia di cautele personali, le lett. i) e l) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 328 c.p.p.) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva;

- La lett. g), aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 299 c.p.p. per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare. Il comma 4 dell'articolo 299 c.p.p., nella sua formulazione vigente, prevede che, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del PM, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva;

- In base al periodo aggiunto dalla lett. g) il giudice, nel caso in cui ritenga che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, deve rimettere la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies c.p.p.;

- Si rammenta che ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge Le disposizioni di cui alla lett. f) n.2 e alle lett. g), i) e l) troveranno applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Articolo 3 (Modifiche all'ordinamento giudiziario)

L'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'art. 7-bis, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'art. 7-ter, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2.

## Articolo 4 (aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

L'articolo 4 reca l'aumento di 250 unità del ruolo organico della magistratura, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

Tale aumento sarebbe conseguente – secondo quanto precisato nella relazione illustrativa – all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità.

## Articolo 5 (norma di interpretazione autentica in materia di requisiti di età dei giudici popolari delle corti d'assise)

- Interpretazione autentica: il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'art. 25 della legge medesima.

## Articolo 6 (Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

L'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle

procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari.

Il codice dell'ordinamento militare prevede attualmente, all'art. 1051, co.2, che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.

## Articolo 6 (Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

## Articolo 7 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 7 reca la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 4 (aumento di organico della magistratura) e le relative fonti di copertura finanziaria. Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

## Articolo 8 (Entrata in vigore)

L'articolo 8 prevede che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

- estendere al reato di traffico d'influenze illecite la causa di non punibilità di cui all'art. 323-ter c.p. (lett. d):

l'art. 323-ter c.p., introdotto dalla legge n. 3 del 2019, prevede una causa speciale di non punibilità per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria.

In relazioni a questi fatti, caratterizzati da un accordo illecito, non è punibile colui che: a) li denuncia volontariamente; b) fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

## PER APPROFONDIRE:

- Dossier a cura del Centro Studi del Senato:

[https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1691070286\\_dossier-stud-121-1385603-427550-vers2.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1691070286_dossier-stud-121-1385603-427550-vers2.pdf)

# FEDERICA LIPAROTI

AVVOCATO PENALISTA

DOTTORE DI RICERCA IN DIRITTO PENALE



La presentazione sarà resa disponibile nella sezione

**Novità** sul sito [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)

## domande?



**Avvocato Federica Liparoti**

Dottore di Ricerca in Diritto Penale • [Liparoti.legal](http://Liparoti.legal)

Via Enrico Besana 11, 20122 Milano

T: +39 02 56568761 • [info@liparoti.legal](mailto:info@liparoti.legal) • [www.liparoti.legal](http://www.liparoti.legal)